



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord

N~~1837/17~~/OS

Oggetto: Tirocini formativi previsti dall'art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98 e succ. mod.

E' intenzione di questo Ufficio procedere allo svolgimento dei tirocini formativi previsti dall'art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013, n. 98 e succ. mod..

Tutti coloro che hanno interesse a svolgere il predetto tirocinio potranno manifestare **entro il 11 dicembre 2017** la propria disponibilità attraverso la compilazione del modulo allegato, che sarà disponibile sul sito della Procura della Repubblica di Napoli Nord www.procuranapolinord.it.

Le convocazioni per l'inizio del tirocinio avverranno nel mese di gennaio 2018. Sulla base dei criteri di priorità previsti dalla legge indicata in oggetto, potranno essere ammessi coloro che:

- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo,
- abbiano ottenuto un punteggio di laurea non inferiore a 105/110,
- non abbiano compiuto i trenta anni di età.

Qualora non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei predetti requisiti, si riconoscerà preferenza, nell'ordine, al punteggio di laurea, alla media degli esami indicati, e alla minore età anagrafica. A ulteriore parità, si attribuirà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Allo scopo di assicurare omogeneità ai percorsi formativi e piena sinergia con le attività dei magistrati dell'Ufficio, tenuto conto di quanto disposto dalla risoluzione del 29.4.2014 del Consiglio Superiore della Magistratura, si è proceduto alla nomina del coordinatore dei tirocini nella persona del Procuratore Aggiunto, dottor Domenico Airoma ed alla predisposizione di un mansionario (che si allega) contenente la disciplina, in linee generali, lo svolgimento ed il contenuto del percorso formativo dei tirocinanti.

Lo *stage* potrà essere interrotto in ogni momento dal capo dell' Ufficio anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell' Ufficio, nonché per l'immagine e il prestigio dell'Ordine Giudiziario.



Al termine dello *stage*, il magistrato formatore redigerà una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmetterà al capo dell' Ufficio.

L'attestazione dell'esito positivo dello *stage* costituirà:

- a) titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario (mentre, per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio, questo sarà valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale; per il medesimo periodo esso sarà valutato ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del D.Lgv. 17 novembre 1997, n. 398);
- b) titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della Giustizia Amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato (per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato esso costituirà titolo di preferenza a parità di titoli e di merito);
- c) titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- d) titolo per essere nominato giudice di pace anche in assenza del superamento dell'esame di abilitazione per la professione forense.

I tirocinanti avranno i seguenti obblighi:

- a) garantire una presenza in Ufficio di almeno 20 ore e quattro giorni settimanali, secondo un calendario che sarà determinato al momento dell'inizio del percorso formativo e della redazione del progetto formativo;
- b) si applica ai tirocinanti l'articolo 15 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (in particolare, per i tirocinanti ammessi ai sensi dell'art. 73 D.L. 21.6.2013, n.69, essi sono obbligati alla riservatezza ed al riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e d'astenersi dalla deposizione testimoniale);
- c) non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale eventualmente svolgono il tirocinio;
- d) non potranno esercitare attività professionale innanzi l'Ufficio ove lo stesso si svolge, né potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Si rammenta che lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Agli ammessi allo *stage* potrà essere attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota



prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del Decreto-Legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2008, n. 181, nei limiti delle risorse a tale fine destinate con decreto del Ministro della Giustizia, che determinerà annualmente l'ammontare di tali risorse, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

A tal proposito, si richiama il decreto interministeriale del 30 dicembre 2016 recante nuove disposizioni in tema di requisiti per l'attribuzione di borse di studio, nonché la relativa circolare esplicativa inerente la presentazione delle domande e la trasmissione dei dati.

Si manda alla Segreteria per l'inserimento sul portale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, per l'affissione sull'Albo Pretorio del Tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 27/x/17



Il Procuratore della Repubblica
Francesco Greco